

TI_GERICHTE 33.2001.66 vom 12. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.66

FR: TI_GERICHTE 33.2001.66 du 12 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 33.2001.66 del 12 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2002 33.2001.66 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2002 33.2001.66 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.06.2002 33.2001.66

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 33.2001.00066 TB /cd Lugano 12 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici Redattrice: Tanja Balmelli Segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 9 luglio 2001 di _____ rappr. da: avv. _____ contro la decisione dell'11 giugno 2001 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione 11 giugno 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto la richiesta 23 marzo 2001 postulata da _____, tesa all'ottenimento di una prestazione complementare, così motivandola: " (...) Dall'attestazione dell'ufficio cantonale per gli stranieri risulta che è residente ininterrottamente in Svizzera dal 15 giugno 2000. Secondo le disposizioni dell'art. 2 cpv. 2 della legge sulle prestazioni complementari, i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera, possono beneficiare della prestazione complementare dopo aver dimorato ininterrottamente nel nostro paese per almeno 10 anni. Nel suo caso il requisito richiesto non è ancora soddisfatto." (...) 1.2. Con ricorso 9 luglio 2001 l'interessato, per il tramite dell'avv. _____, ha impugnato la decisione dell'Amministrazione evidenziando essenzialmente di aver sempre soggiornato in Svizzera, ininterrottamente, fatta eccezione per due soggiorni presso la sorella in Italia, al paese natio: il primo nel 1983 ed il secondo nel 1998, durato 11 mesi. In entrambe le occasioni, tali assenze erano giustificate da motivi esclusivamente di salute. Egli sostiene infatti che " (...) La madre aveva allora soli 54 anni e, diventata totalmente invalida, nei quattro anni precedenti la morte era stata amorevolmente assistita dal figlio. Morta la madre prima grave depressione, con tentativo di suicidio. Depressione che è poi stata anche la causa del divorzio, pronunciato nel 1983. Già allora ha dovuto recarsi, con il consenso della polizia degli stranieri, presso la sorella, vedova, che abita a _____. La vicinanza della sorella, unico punto affettivo e familiare di riferimento, si è rivelato terapia positiva. Dopo quel soggiorno il signor _____ ha potuto riguadagnare il suo abituale domicilio in Svizzera. Ma, purtroppo l'esperienza insegna, le ricadute sono possibili. Ed in effetti il signor _____ ha di nuovo dovuto rimettersi nelle mani dei medici, sopportare lunghi soggiorni in casa di cura, accumulare 720 giorni di malattia, ingerire dosi massicce di farmaci. E' appunto di tale

contesto che è maturata l'idea di uno stacco terapeutico dalla grigia quotidianità, di ritentare un'ultima volta il trasferimento presso la sorella, inteso come luogo di cura per la depressione ed alternativa all'ingerenza di psicofarmaci e al soggiorno in clinica. Tentativo concordato e promosso dal medico curante dopo che questi aveva, nella primavera del 1998, constatato una gravissima ricaduta, che aveva annullato di colpo le speranze nate da una apparente ripresa. Vista dunque la scarsa utilità di numerosi soggiorni ad _____ e considerato anche l'alto numero di degenze accumulate si è optato per una terapia diversa: soggiorno nei luoghi d'infanzia. Notisi che la gravità dello stato di salute del ricorrente è comprovato dal riconoscimento di una rendita AI 50 % per il periodo 1.2.1997-30.4.1998 (decisione AI 21.1.1999) aumentata al 100 % dal 1.5.1998. 7. Si è detto che il soggiorno presso la sorella, in Italia, avvenuto a partire dal 19.6.1998 e con rientro nel maggio 1999, è stato deciso per gravi motivi di salute. Tentativo terapeutico ultimo concordato con il Dr. _____. Tentativo che si è rivelato alla luce dei fatti, come estremamente benefico per il signor _____, se è vero che egli, oggi, pure al beneficio di una rendita AI al 100 %, ha il suo stato di salute stabilizzato. Non ha più dovuto essere ricoverato in clinica, ha ridotto drasticamente le dosi di psicofarmaci ed ora vi ha persino rinunciato, ha appreso ad avvertire i segni premonitori di crisi depressive, evitando il loro insorgere con adeguati provvedimenti. Questo tipo di terapia non era ovviamente possibile in Svizzera. Giocoforza trasferirsi, per il minimo del tempo necessario alla terapia, in Italia. Trasferimento che è stato segnalato alla polizia degli stranieri e che non ha interrotto il domicilio svizzero. (...) Dopo circa dodici mesi di "terapia" il ricorrente è rientrato al suo domicilio non guarito, ma stabilizzato suo stato psichico, non più schiavo di medicamenti e soprattutto senza la prospettiva di continui ricoveri in cliniche ed ospedali. Terapia dunque, per una volta, azzeccata. Terapia che, per evidenti ragioni, non poteva svolgersi all'interno dei confini svizzeri." (...) (doc. _) 1.3. Con risposta 30 agosto 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha proposto la reiezione del gravame, precisando: "(...) Dalla dichiarazione della Sezione degli stranieri, rilasciata in data 8 giugno 2001, risulta che il ricorrente é uscito effettivamente dalla Svizzera durante i periodi dal 18 novembre 1985 al 31 giugno 1986 e dal 19 giugno 1998 al 18 giugno 2000 (data rientro 14 giugno 2000). A seguito delle contestazioni sollevate in sede ricorsuale la resistente ha voluto nuovamente accertare i periodi di residenza e con nuova attestazione trasmessaci dall'ufficio competente il 2 agosto 2001 venivano riconfermate le date di assenza precedenti e modificata la data di rientro in Svizzera che nel caso specifico avveniva il 27 maggio 1999. La ragione di queste assenze vanno quindi ricercate essenzialmente "nel calvario subito dal ricorrente, a causa della grave malattia che l'ha colpito dopo la prematura morte della mamma, avvenuta nel novembre 1980, a causa del morbo di Alzheimer." (v. punto 6 dell'atto ricorsuale). L'art. 2 cpv. 2 LPC a tal proposito stabilisce: " Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a una prestazione complementare alle stesse condizioni dei cittadini Svizzeri: a) se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b". Con sentenza del 03 novembre 1980 in re L.V., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il termine di attesa per gli stranieri, gli apolidi ed i rifugiati è interrotto quando un soggiorno all'estero dura più di tre mesi; sono riservati i casi dove questo soggiorno supera questa durata di tre mesi unicamente per causa di malattia (cfr. RCC 1981 p. 129). In considerazione a quanto precede la resistente ritiene che non siano pertanto date le

condizioni di residenza ininterrotta come previsto dalle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI marg. 2013 (DPC) e che l'assenza dalla Svizzera dal 18 giugno 1998 al 27 maggio 1999 rappresenti un'interruzione del periodo d'attesa. Infatti, nel caso concreto, neppure il marg. 2015 DPC torna applicabile in quanto l'assenza dal territorio svizzero non è avvenuta a seguito di un soggiorno all'estero che per motivi imperativi (p. es. impossibilità di trasporto a causa di malattia o infortunio, forza maggiore) non hanno permesso il rientro del ricorrente in Svizzera bensì l'assenza è da attribuire all'indicazione del Dott. _____ il quale riteneva, visto la situazione socio-famigliare molto difficile, che "l'unica soluzione possibile era quella che il paziente si fosse trasferito almeno temporaneamente in Italia dove sarebbe stata garantita una assistenza familiare da parte della sorella. L'unica alternativa sarebbe stata una sistemazione in ambiente protetto qui in Svizzera". Il periodo di carenza di 10 anni per la residenza ininterrotta inizia quindi solamente dal 27 maggio 1999, data in cui l'assicurato ha fatto rientro in Svizzera con permesso di domicilio." (...) (doc. _) in diritto 2.1. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare a _____, la cui richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio 1998, "I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti". Secondo il capoverso 2 della medesima norma, "Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente." 2.2. Dal tenore della summenzionata disposizione risulta in particolare che due sono i presupposti per l'assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri. A seconda della lingua del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha d'un lato il domicilio o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene presentata la domanda PC; dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno in Svizzera durante i dieci anni precedenti (RCC 1981 pag. 130; RCC 1985 pag. 133; RCC 1986 pag. 430; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag. 69). La giurisprudenza federale ha evidenziato in proposito come con il termine "residenza" utilizzato nel Messaggio in italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II 1809) e con il termine "abitare" o "soggiornare" impiegato nel Messaggio in francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare effettivamente in Svizzera e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In tal senso, le condizioni della residenza effettiva e del domicilio in Svizzera devono essere cumulate (RCC 1981 pag. 131). Ciò che conta è dunque l'effettiva presenza

transitoria in un luogo, mentre la durata della stessa non ha importanza (WERLEN, op. cit., pag. 73 N. 208). Il presupposto del domicilio non è contestato nel caso in esame. 2.3. Il TFA ha già avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato "ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (ciò a partire dal 1° gennaio 1998, mentre in precedenza erano quindici anni), non può essere interpretata in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all'ottenimento della prestazione complementare. L'Alta Corte federale considera in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto degli assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe sono inoltre erogate indipendentemente dal versamento di contributi. Di conseguenza, appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l'erogazione (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V 170 = RCC 1985 pag. 135; ZAK 1981 pag. 142; CARIGIET, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Zurigo 1995, pag. 104; WERLEN, op. cit., pagg. 68 seg.). Per quel che riguarda le rendite straordinarie, l'art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi all'anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli artt. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione. Non v'è possibilità di alcuna eccezione a questo principio (RDAT II-1996 N. 69). 2.4. Con riferimento all'art. 2 cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.1.), il TFA ha ricordato che il soggiorno all'estero di un assicurato domiciliato in Svizzera non comporta l'estinzione del diritto alla prestazione se la necessità di un trattamento medico ha motivato la scelta del luogo di soggiorno all'estero (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57). E' tuttavia necessario che l'interessato abbia conservato, durante la sua assenza, il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa conseguentemente ammettere che egli vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione. Una tale situazione si configura per esempio quando un trattamento appropriato non può, in ragione della sua natura, essere dispensato in Svizzera, o ancora allorquando l'assicurato si ammala o è vittima di un infortunio all'estero ed il suo stato di salute non gli permette di viaggiare (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75). Il TFA ha però pure statuito che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica un'assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b). Secondo la giurisprudenza federale (DTF 110 V 174 consid. 3b), i summenzionati principi ed il lasso di tempo fissato dalla predetta Convenzione devono essere ugualmente validi per l'art. 2 cpv. 2 LPC (cfr. consid. 2.1.). Ciò significa quindi che un soggiorno è considerato interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per più di tre mesi senza che questa assenza sia dovuta a motivi di salute (RCC 1981 pag. 131 seg.). Un'assenza dalla Svizzera che si prolunga al di là della normale durata ammissibile non priva comunque forzatamente il cittadino straniero del suo diritto alla prestazione complementare. Difatti, oltre ai motivi di salute, anche altri casi di forza maggiore possono giustificare un superamento del termine di tolleranza (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b). Invero, per non essere interrottivo del periodo di dimora nella Svizzera, un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore (RDAT II-1996 pag. 236 seg.). In DTF126 V 463, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha confermato d'un lato la precitata giurisprudenza, dall'altro l'ha ulteriormente precisata. Esso ha così ribadito che il termine di tolleranza è considerato ininterrotto fintanto che l'assenza dalla Svizzera non supera i tre mesi. Per le assenze più lunghe il termine di tolleranza ha inizio con il rientro in Svizzera. Eccezionalmente, però, un'estensione del tempo massimo di tre mesi è possibile senza che il termine di tolleranza venga interrotto. Ciò è possibile unicamente se esistono validi motivi che si possono classificare in due categorie: da una parte vi sono motivi prettamente dovuti a malattia o ad infortunio concernenti il richiedente stesso della PC; dall'altra motivi relativi a casi di forza maggiore. Il TFA ha ribadito infine come ci si debba imperativamente attenere a questa delimitazione, poiché il riconoscimento di altri motivi metterebbe in pericolo la sicurezza del diritto e renderebbe impossibile un'effettiva delimitazione. Pertanto, un'estensione del periodo di tre mesi deve restare un'eccezione e fare riferimento a concreti criteri. Motivi di carattere sociale, familiare, personale o professionale non possono essere riconosciuti come validi ai sensi della summenzionata giurisprudenza (consid. 2c pag. 465).

2.5. Nella presente fattispecie, non è contestato che la ricorrente è domiciliata nel Cantone ai sensi degli art. 24 cpv. 1 lett. b e 31 lett. a LAF (1a condizione). Per poter adempiere il presupposto di questi articoli gli assicurati devono tuttavia anche avere avuto la residenza abituale in Ticino durante i tre anni precedenti la domanda degli assegni. Infatti, come si è visto (cfr. consid. 2.3. e 2.4.), il titolare del diritto deve dimostrare "di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta" (art. 29 cpv. 1 e art. 42 cpv. 1 Reg. LAF). Il domicilio "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi" (art. 29 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 Reg. LAF). A proposito di questo termine di tre mesi va ricordato che, ad esempio, in materia di prestazioni complementari sull'AVS/AI, secondo la giurisprudenza, per determinare la durata di un soggiorno all'estero che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di attesa, cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a LPC e RDAT II-1998 pag. 37), sono determinanti, se del caso, le regole relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie dell'AVS/AI, contenute nelle Convenzioni internazionali (RCC 1985, pag. 135 consid. 3a). Si considera che il termine di attesa di dieci anni (precedentemente: quindici anni) per gli stranieri e quello di cinque anni per i rifugiati e gli apolidi è stato interrotto quando l'interessato lascia la Svizzera per più di tre mesi; sono riservati i casi di superamento di questa durata per malattia o per altre ragioni di forza maggiore (cfr. DTF 110 V 172 consid. 3a con rinvii, RCC 1985 pag. 136 consid. 3b; RDAT II 1993 pag. 185seg; RCC 1992 pag. 38 consid. 2a; RCC 1986 pag. 431 consid. 5a; RCC 1982 pag. 404 consid. 3a). Alla luce della giurisprudenza succitata quindi, un'assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se giustificata e quindi non interrottiva, ad esempio in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare.

2.6. Nel caso concreto, la Cassa ha respinto la richiesta dell'assicurato di poter ricevere una prestazione complementare, asserendo che egli risiede ininterrottamente in Svizzera solo dal 15 giugno 2000, essendosi assentato dal 19 giugno 1998 al 14 giugno 2000. L'assenza dalla Svizzera sarebbe quindi superiore a tre mesi e conseguentemente interrottiva della residenza di dieci anni. Dalla dichiarazione 23 maggio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (agli atti dell'Amministrazione) risulta che _____ ha risieduto in Svizzera con permesso B (dimora) dal 20 agosto 1961 fino al 23 ottobre 1969, mentre dal 24 ottobre 1969 in avanti è in possesso del permesso C (domicilio). Vi si precisa pure che l'interessato ha ottenuto due permessi di assenza all'estero: dal 18 novembre 1985 al 31 giugno 1986 e dal 19 giugno 1988 al 18 giugno 2000 (rientro il 14 giugno 2000). Su invito della Cassa, in

data 8 giugno 2001 la predetta Sezione ha annullato la sua precedente dichiarazione precisando che il ricorrente si è assentato dalla Svizzera il 19 giugno 1998. Emergendo successivamente all'emanazione della decisione qui impugnata nuovi elementi, il 2 agosto 2001 la Sezione dei permessi, su nuova richiesta della resistente, ha corretto l'effettivo rientro dell'assicurato in Svizzera fissandolo al 27 maggio 1999. La seconda assenza in Italia - determinante ai fini del presente giudizio -, indubbiamente superiore ai tre mesi, non è del resto contestata. 2.7. L'assicurato giustifica l'assenza prolungata in questione asserendo di aver soggiornato nei luoghi d'infanzia presso la sorella per gravi motivi di salute. Detta decisione sarebbe stata concordata con il Dr. _____ quale ultimo tentativo terapeutico dovuto alla depressione scaturita in seguito alla morte della madre avvenuta nel 1980 ed al divorzio occorso nel 1983. A mente del ricorrente, lo "stacco terapeutico dalla grigia quotidianità" era una valida "alternativa all'ingerenza di psicofarmaci e al soggiorno in clinica.". Il rappresentante legale del ricorrente rileva inoltre come alla luce dei fatti, il soggiorno in Italia sia stato "estremamente benefico per il signor _____, se è vero che egli, oggi, pure al beneficio di una rendita AI al 100%, ha il suo stato di salute stabilizzato. Non ha più dovuto essere ricoverato in clinica, ha ridotto drasticamente le dosi di psicofarmaci ed ora vi ha persino rinunciato, ha appreso ad avvertire i segni premonitori di crisi depressive, evitando il loro insorgere con adeguati provvedimenti. Questo tipo di terapia non era ovviamente possibile in Svizzera." (doc. _). A proposito di quest'ultima affermazione, il TCA constata come il certificato medico rilasciato in data 3 luglio 2001 dal Dr. _____ attesti sì che, vista la situazione socio-famigliare molto difficile, l'unica soluzione possibile era che il ricorrente si trasferisse temporaneamente in Italia presso la sorella. Tuttavia, lo stesso medico afferma che l'unica alternativa sarebbe stata una sistemazione in ambiente protetto in Svizzera (doc. _). Rispondendo ad un quesito posto dalla scrivente Corte (doc. _), il medico curante del ricorrente ha confermato che "una alternativa al trattamento in Svizzera, nel 1998, sarebbe stato unicamente una sistemazione dove sarebbe stata garantita una rete di assistenza sia sanitaria che sociale per contenere ulteriori cadute sia nella depressione che nell'abuso etilico." (doc. _). Richiamata la giurisprudenza citata ai considerandi 2.4. e 2.5, questo Tribunale non ritiene dunque che si sia concretizzata una situazione di superamento della durata di tre mesi giustificata né da ragioni di salute (malattia o infortunio) né da altre circostanze impreviste o da casi di forza maggiore. Difatti, nella fattispecie torna applicabile la summenzionata giurisprudenza federale che sancisce che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera non giustifica un'assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 pag. 134 consid. 2b). Come visto, il Dr. _____ ha attestato che vi era un'alternativa al trasferimento in Italia, e meglio che il ricorrente avrebbe potuto trovare una sistemazione consona alla sua situazione pure in Svizzera. Conseguentemente, non si può affermare che il soggiorno in Italia presso la sorella era imposto da motivi medici (RDAT II-1996 pag. 236 seg.; DTF 110 V pag. 173 consid. 3b; STFA 1969 pag. 57): come ritenuto dallo stesso medico curante, un trattamento appropriato poteva anche, in ragione della sua natura, essere dispensato in Svizzera (doc. _). Non si può neppure affermare che, a causa del suo stato di salute che non gli permetteva di viaggiare, il ricorrente sia stato impedito di rientrare in Svizzera e quindi si sia assentato all'estero oltre i tre mesi concessi a causa di malattia o di forza maggiore (DTF 110 V pag. 174 consid. 3b; RCC 1986 pag. 431; WERLEN, op. cit., pag. 75). Il suo stato di salute non era infatti a tal punto critico da non poter affrontare il viaggio di ritorno in Svizzera entro i tre predetti mesi. Da quanto sopra discende che l'assenza all'estero per i motivi indicati dall'assicurato deve pertanto essere

considerata interruttiva della residenza in Svizzera (cfr. la STFA nella causa M. riprodotta al consid. 2.5). Infine il fatto che il diritto al domicilio dell'assicurato sia stato ripristinato dall'Ufficio competente, è irrilevante ai fini dell'esito della presente procedura. In effetti i due istituti sono differenti e danno diritto a pretese diverse. Per giustificare il diritto alla PC i presupposti del domicilio e della residenza ininterrotta devono del resto essere adempiuti cumulativamente (cfr. consid. 2.2.). 2.8. L'insorgente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sentire il teste Dr. _____). Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ha provveduto a sottoporre al Dr. _____ dei quesiti scritti atti a meglio chiarire lo stato di salute del ricorrente (doc. _). A mente della scrivente Corte, le risposte fornite dal citato medico (doc. _), unitamente all'esame dei documenti già agli atti (in particolare, l'allegato _: certificato medico del Dr. _____), sono sufficienti a chiarire la fattispecie, per cui si rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in particolare ad indire un'audizione del medesimo medico curante. 2.8. La decisione dell'Amministrazione va quindi confermata, senza carico di tasse e spese al ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è respinto. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente
segretario Daniele Cattaneo

Il
Fabio Zocchetti